

RG VG N. 22546/2025



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE -

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE
Ex art. 22 co 1 lett. d) CCII

Il Giudice designato, dott.ssa Carlotta Pittaluga

visto il ricorso per l'autorizzazione ex art. 22 co 1 lett. d) CCII, depositato il 18.11.2025 da

“autorizzare ai sensi dell’art. 22 CCII e con conservazione degli effetti ai sensi dell’art. 24 CCII [REDACTED] a trasferire il [REDACTED] a [REDACTED] alle condizioni di cui all’offerta allegata sub 8 e senza gli effetti di cui all’art. 2560, secondo comma, c.c. nonché ad autorizzare [REDACTED] a fare ricorso ad un escrow account su cui versare l’importo di € 2.000.000,00 quale parte considerevole del ricavato immediato a titolo di acconto rinveniente dalla medesima cessione, per i motivi di cui in premessa”;

visti gli atti ed a scioglimento della riserva assunta all’udienza 12.12.2025

osserva quanto segue.

1. Il procedimento.

[REDACTED] ha depositato il 18.11.2025 un ricorso volto ad ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 22 co 1 lettera d) CCII alla vendita del Ramo d’azienda c.d. “[REDACTED] a [REDACTED] alle condizioni di cui all’offerta allegata sub 8.

Lo scrivente giudice, designato il 19.12.2025, con provvedimento 24.11.2025, ritenuto non sufficiente quanto indicato nel ricorso al fine di ritenere efficacemente svolto il sondaggio del mercato, ha nominato il dott. [REDACTED] quale ausiliario ex art. 68 cpc affinchè provvedesse: “*verificata la congruità del prezzo offerto, a porre in essere le iniziative opportune al fine di rispettare il criterio della competitività, non essendo sufficiente una mera stima. A titolo esemplificativo, previa predisposizione di idonea data room, dovrà procedere a pubblicizzare la messa in vendita e le condizioni*

dell'offerta ricevuta, sollecitando il mercato, anche qualora ritenuto opportuno individuando soggetti interessati ed inviando agli stessi comunicazioni mirate, al fine di stimolare l'eventuale presentazione di ulteriori offerte". Tenuto conto dell'esigenza di bilanciare l'urgenza (per le specifiche ragioni che sotto si preciseranno) con la necessità che tale procedimento non rivestisse carattere di mera forma, è stato indicato in almeno 12 giorni il necessario periodo di sollecitazione del mercato.

E' stato, dunque assegnato all'ausiliario termine per il deposito di una nota informativa in cui, evidenziata la congruità dell'offerta ed individuate eventuali criticità della stessa, anche al fine di consentire al tribunale di elaborare le misure ritenute opportune, esponesse l'attività effettuata al fine di sollecitare il mercato e ogni circostanza ritenuta rilevante al fine della decisione del tribunale in ordine all'autorizzazione.

E' stato, altresì, assegnato termine all'esperto per depositare il proprio parere sui punti seguenti:

- a) funzionalità dell'operazione rispetto alla continuità aziendale (art. 22 comma 1 CCII), evidenziando se la cessione d'azienda consenta di evitare la disgregazione dei valori aziendali e la maturazione di ulteriori perdite, e quali siano le prospettive di mantenimento dei livelli occupazionali;
- b) funzionalità dell'operazione, tenuto conto della soluzione ex art. 23 CCII prospettata e dei valori che si assumono ricavabili dalla cessione, rispetto alla miglior soddisfazione dei creditori (art. 22 comma 1 CCII), anche avuto riguardo all'alternativo scenario liquidatorio ed alla coerenza della cessione con la soluzione prospettata ex art. 23 CCII;
- c) la congruità del prezzo (decreto dirigenziale 21.3.2023 sezione III, paragrafo 12), precisando se vi è una perizia completa e motivata;
- d) l'idoneità delle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente (decreto dirigenziale 21.3.2023 sezione III, paragrafo 12), tenuto conto delle dimensioni e delle specificità dell'impresa (dovendosi verificare, ad esempio, se i potenziali interessati costituiscano un numero ristretto in ragione dell'attività svolta o meno e chi sia stato in concreto sollecitato ad offrire o notiziato della intenzione di cedere e per quanto tempo) nonché del criterio di proporzionalità (tenuto conto delle dimensioni dell'azienda, dei valori e dei lavoratori coinvolti).

E' stata fissata udienza al 12.12.2025 per sentire le parti interessate, individuate nei creditori e nelle organizzazioni sindacali, nonché a tutti i soggetti nei cui confronti siano efficaci misure protettive o cautelari, con termine per la notifica entro il 2 dicembre 2025.

1. A. L'attività effettuata dall'ausiliario e la relazione depositata.

L'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. dott. [REDACTED] ha depositato una relazione circa l'attività effettuata e le proprie valutazioni il 10.12.2025.

L'ausiliario ha effettuato preliminarmente l'esame dell'offerta di acquisto del ramo d'azienda denominato “*Pt_2*”, formulata da [REDACTED], con sede in Milano, in data 09.10.2025, in sostituzione di altra precedentemente formulata (doc. 1) e successiva integrazione con proroga del termine (doc. 2 della memoria dell'ausiliario).

Ha premesso che il ramo d'azienda “[REDACTED]” è “*rappresentato dall'attività di organizzazione di eventi per grandi imprese (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Stellantis, [REDACTED], Vodafone, Intesa San Paolo, ecc) ed allo stato prettamente costituito, oltre che dall'avviamento, dai contratti di lavoro con i dipendenti dedicati al ramo medesimo, dai contratti commerciali attivi, dagli ordini in corso di esecuzione e dagli ulteriori elementi necessari per l'espletamento dell'attività medesima*”.

L'ausiliario ha rilevato, preliminarmente, che [REDACTED] risulta soggetto quotato su Euronext Growth Milan e l'offerta – denominata “Proposta di acquisto del Ramo d'azienda “[REDACTED] di [REDACTED]” reca la data del 29 settembre 2025, per evidente errore materiale, atteso che risulta essere stata formulata in data 9 ottobre 2025.

La proposta di acquisto del ramo d'azienda “[REDACTED]” è così articolata:

- oggetto dell'offerta/perimetro aziendale: la proposta di acquisto ha ad oggetto il ramo d'azienda “*Pt_2*” costituito da:

- avviamento;
- contratti di lavoro relativi ai dipendenti; nell'Istanza si precisa che i rapporti di lavoro ricompresi nell'oggetto dell'offerta sono pari a n. 14 unità;
- contratti commerciali;
- accolto di debiti per TFR maturati in capo ai dipendenti trasferiti;

- prezzo: il prezzo offerto è pari ad euro 3.350.000,00, di cui euro 350.000,00 a titolo di accolto del debito per TFR ed euro 3.000.000,00 quale prezzo al netto del debito per TFR; l'offerta precisa che l'*enterprise value* è stato determinato sulla base dei valori stimati dell' [REDACTED] per gli anni 2025, 2026 e 2027 e su tale aspetto l'ausiliario ha effettuato considerazioni di cui si dirà oltre;

- termini di pagamento: l'offerta prevede il pagamento di euro 2.300.000,00 alla firma dell'atto di cessione ed euro 700.000,00 entro dodici mesi dall'atto di cessione (*closing*);

- clausole accessorie: I [REDACTED] si è impegnato a stipulare un contratto di servizi con [REDACTED] “per le quote di costo relative a: affitto per la parte di immobile occupata dal Ramo presso la sede di Torino di [REDACTED] e relativi servizi annessi quali pulizie, assistenza IT, parcheggi dedicati nonché magazzino con personale e servizi amministrativi per un importo 360.000 su base annua”;

- condizioni sospensive: l'offerta è sospensivamente condizionata all'avveramento delle seguenti circostanze:

5. Condizioni Sospensive

La presente proposta è subordinata ad:

- i. Approvazione e autorizzazione da parte del Tribunale di Torino, ai sensi degli artt. 22 e 24 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (“CCI”);
- ii. Inserimento dell'Operazione nel nuovo piano di risanamento asseverato dall'Esperto CNC;
- iii. Approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group S.p.A.;
- iv. Approvazione della stessa da parte dei finanziatori dei due bond sustainability linked emessi a fine giugno 2025 da CDG, e precisamente Crédit Agricole Italia, Fin Lombarda e Cassa Depositi e Prestiti;
- v. Adempimento delle procedure di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/1990 e accordi sindacali in sede protetta con i Dipendenti Trasferiti.
- vi. Assenza, alla data dell'eventuale closing, di eventi o circostanze che compromettano la coerenza economica e giuridica dell'Operazione nel contesto del risanamento.

In particolare con riferimento ai punti 5. i. e 5. ii. che precedono, la validità ed efficacia della presente Proposta è subordinata, a pena di nullità, all'inserimento dell'operazione nel piano di risanamento di Prodea e alla conseguente autorizzazione da parte del Tribunale di Torino, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi.

In altri termini, la Proposta diventerà pienamente vincolante per CDG solo a seguito dell'emissione del provvedimento autorizzativo da parte del Tribunale di Torino. In assenza di tale autorizzazione entro il termine di [60] giorni dalla presentazione della Proposta, la stessa decadrà automaticamente senza obblighi né responsabilità per CDG.

L'ausiliario ha precisato che l'offerta appare sospensivamente condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Tribunale di Torino, con decadenza automatica in difetto di autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della Proposta (avvenuta il 9.10.2025), prorogata poi, anche all'esito della segnalazione da parte del giudice, sino al 31.12.2025 ed infine, con dichiarazione datata 11 dicembre 2025 e dunque successiva al deposito dell'informativa dell'ausiliario, sino al 16.1.2026 (doc. 1 allegato alla memoria di [REDACTED] 16.12.2025).

La stessa Offerta precisa, inoltre, che la validità della proposta è subordinata all'impegno “dei due principali Soci di [REDACTED] a manlevare e tenere indenne [REDACTED] da passività non trasferite o occulte riferibili a periodi anteriori al Closing” e da “eventuali pretese di terzi connesse ad atti estranei al Ramo d'Azienda”.

L'ausiliario ha rilevato quale elemento di criticità l'assenza di garanzie, in quanto nell'Offerta il proponente dichiara unicamente che *"la somma di cui al punto 4. (ii)"* – ovvero il pagamento del saldo di euro 700.000,00 da versare entro 12 mesi dalla cessione – *"sarà assistita da opportune garanzie"*, non meglio preciseate. Occorre rilevare sin d'ora per chiarezza che a seguito di tale rilievo, la dichiarazione datata 11 dicembre 2025 e con cui è stata prorogata la validità dell'offerta ha precisato anche che *"Viene altresì in questa sede ribadito che l'importo indicato al punto 4.(ii) della Proposta sarà assistito da opportune garanzie (fidejussione bancaria o deposito fiduciario/escrow agreement)"* (doc. 1 allegato alla memoria di Prodea 16.12.2025).

Posta tale premessa, l'ausiliario circa l'incarico di *"sollecitare il mercato con procedimento deformalizzato, onde verificare se vi siano offerte migliori"* ha precisato di aver predisposto:

- *una data room*, al cui interno è stata posta la documentazione relativa al ramo d'azienda oggetto di vendita, con possibilità di accesso per gli interessati previa sottoscrizione di accordo di riservatezza;
- un invito a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse per l'acquisto del ramo d'azienda [REDACTED] pubblicato, in data 27.11.2025, sulle testate *"Sole 24 Ore"* (doc. 3) e *"Mi Tomorrow"* (testata sempre gestita da *"Sole 24 Ore"* -doc. 4) e sul *"Portale delle vendite pubbliche"* (doc. 5).

Le suddette pubblicazioni indicavano il termine del 10.12.2025 (ore 12.00) per la formulazione di una manifestazione di interesse ed hanno consentito di sollecitare il mercato per un periodo di complessivi tredici giorni. L'ausiliario ha evidenziato che tale termine, conforme alle indicazioni formulate dal tribunale, appare coerente con l'esigenza e l'obiettivo di assicurare maggior competitività alla vendita del ramo aziendale.

A seguito delle pubblicazioni effettuate non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

L'ausiliario ha, inoltre, ritenuto congrua l'offerta, richiamando la perizia allegata dalla società al ricorso (doc. 9), redatta dal dott. [REDACTED] ed esaminandola esaustivamente, come si illustrerà nel prosieguo.

Al riguardo, come si è detto il prezzo offerto è pari ad € 3.350.000,00, da corrispondersi, secondo le seguenti modalità:

- € 350.000,00 mediante accolto del TFR Dipendenti;
- € 2.300.000 alla firma dell'atto di cessione;
- € 700.000,00 entro 12 mesi dall'atto di cessione.

Sulla base della suddetta offerta, il dott. [REDACTED] ha precisato che il valore di € 3.350.000,00, risulta essere determinato, dallo stesso offerente, applicando un multiplo 3,5x alla media prospettica dell' [REDACTED] 2025 – 2026 e 2027 del ramo:

L'Enterprise Value del Ramo d'Azienda è determinato assumendo:

- EBITDA 2025 stimato pari a € 500.000;
- EBITDA 2026 stimato pari a € 850.000, su €10 milioni di fatturato;
- EBITDA 2027 stimato pari a € 1.500.000, su €13 milioni di fatturato.

La media prospettica 2025-2027 è pari a circa € 950.000. Applicando un multiplo 3,5x, l'Enterprise Value risulta di € 3.325.000, che arrotonderemo a € 3.350.000

L'ausiliario ha poi passato in esame le varie componenti del ramo, al fine della valutazione di congruità dell'offerta:

- Avviamento: ha ritenuto che, pur non esponendo alcuna voce di avviamento tra le immobilizzazioni materiali il bilancio depositato negli anni, vi sia un potenziale valore intrinseco dell'avviamento del ramo eventi, in considerazione della clientela consolidata e dei rapporti commerciali stabilizzati nel tempo con clienti di primario livello (tra cui, Montblanc, Tim, Iliad, Vodafone, [REDACTED], Ferrero, Samsung, Kia, Stellantis, Jaguar, BMW, Barilla, Martini, Cacardi, [REDACTED]), dell'operatività a livello internazionale e del fatturato storico e anche dell'ultimo periodo che, seppur in diminuzione rispetto al fatturato dell'anno precedente è comunque significativo. Al riguardo ha rilevato che la società nell'esercizio chiuso al 31.12.2024 ha registrato ricavi per € 11,8 milioni ed un EBITDA positivo di € 2,1 milioni mentre il fatturato realizzato dalla Società nel periodo 01.01.2025 - 31.07.2025 ammonta ad € 6,2 milioni e lo stesso parrebbe aver generato un EBITDA pari ad almeno € 1.075 mila;
- Contratti di lavoro dipendente: ha richiesto ed esaminato l'elenco nominativo dei dipendenti rientranti nel ramo d'azienda [REDACTED] con indicazione del TFR e del costo annuo, da cui emerge che - il ramo d'azienda impegna numero quattordici soggetti, tra i quali figura l'"amministratore" [REDACTED], il valore del TFR maturato sino al mese di dicembre 2025 ammonta ad € 351.231,00 (in linea con l'offerta di acquisto) ed il costo annuo relativo a tali soggetti ammonti ad € 1.011.354,48;
- Contratti commerciali attivi e ordini in corso di esecuzione: ha richiesto ed esaminato l'elenco dei contratti commerciali attivi e ordini in corso di esecuzione" più rilevanti (primi dieci o rappresentativi di circa il 60% del fatturato), da cui è emerso che: si tratta prevalentemente di contratti quadro di appalto di servizi (organizzazione eventi, servizi promozionali, gestione attività digitali) stipulati tra [REDACTED] e diversi committenti (BNL, Findomestic, BNP Paribas Cardif, BNP Leasing Solutions, Stock, Wind Tre). Si

rinvia alla relazione del dott. [REDACTED] per l'esaustiva disamina e ci si limita in questa sede a precisare che l'ausiliario ha evidenziato che quasi tutti i contratti, rientranti in tale tipologia, non prevedono tariffe minime garantite, volumi di attività o budget predefiniti, non fissano corrispettivi certi (salvo listini o condizioni economiche applicabili ai futuri ordini), non garantiscono ordini da parte del committente e possono presentare criticità in caso di cessione del rapporto contrattuale derivante dalla cessione d'azienda, in quanto contengono clausole di recesso esercitabili dal committente, e/o divieto di cessione del contratto senza autorizzazione del committente e le singole previsioni contrattuali dovranno in ogni caso essere coniugate con quanto previsto dall'art. 2558, co. 1 e 2, c.c., a norma del quale: i) se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale; ii) il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

Così definito il perimetro del ramo, l'ausiliario ha rilevato che Il Dott. [REDACTED] nel proprio elaborato, ha stimato il valore del ramo d'azienda "Eventi" con il metodo dei multipli di mercato, ottenendo un range di valore: € 3.000.000 – € 3.600.000 ed un valore medio pari ad € 3.300.000, esprimendo dunque valori allineati al prezzo offerto da [REDACTED]

[REDACTED] Tali valutazioni sono state oggetto di esame da parte dell'ausiliario che ne ha ritenuto la più che congruità sulla base di quanto segue.

La perizia ha utilizzato esclusivamente il metodo dei multipli e precisamente il metodo dei multipli *EV/EBITDA*. Il ramo risulta caratterizzato da marginalità storicamente significative:

- EBITDA 2023: € 2,487 mln;
- EBITDA 2024: € 2,2 mln;
- EBITDA previsto 2025: € 1,2 – 1,4 mln (ridotto a € 1,0 – 1,2 mln a seguito dell'imputazione di costi indiretti).

Il Dott. [REDACTED] ha utilizzato l' [REDACTED] del ramo d'azienda " [REDACTED] , previsto per il 2025 (compreso tra un minimo di € 1,2 milioni ed un massimo di € 1,4 milioni) e moltiplicato per il multiplo *EV/EBITDA* pari a 3x. Non risultano essere stati applicati ulteriori metodi da parte del Dott. [REDACTED] che secondo l'ausiliario avrebbero fornito un'utile verifica di controllo. La perizia quanto al valore del ramo d'azienda "*in caso di ipotesi liquidatoria*" ha determinato un valore "*compreso tra Euro 900.000 ed Euro 1.050.000, ovvero il valore derivante da una forte contrazione dei ricavi (a circa Euro 3,5 milioni) con una pari riduzione dei costi variabili e il mantenimento dei costi fissi. In tale contesto, è ragionevole prevedere un EBITDA compreso tra Euro 300.000 ed Euro 350.000 a cui corrisponde (con multiplo 3) un valore del ramo eventi compreso tra Euro 900.000 ed Euro 1.050.000*".

L'ausiliario ha posto in luce che la perizia non identifica pienamente l'elenco dei contratti rientranti nel ramo d'azienda, l'elenco dei dipendenti (documenti invece acquisiti ed esaminati dall'ausiliario) e la disciplina di utilizzo del magazzino (il dott.

ha evidenziato, in particolare, le seguenti assunzioni del perito: "...È stato inserito il trasferimento del magazzino in capo al [REDACTED] con le relative risorse (un magazziniere e un responsabile). Eventuali variazioni del perimetro del ramo potranno derivare dai confronti (e dalle sinergie) con i potenziali acquirenti ...").

Inoltre, l'ausiliario ha segnalato l'assenza di *due diligences* e di verifica indipendente sui dati ma esprime "un giudizio di affidabilità dei dati contabili e dei bilanci di esercizio esaminati", tenuto conto dei seguenti aspetti: "della attendibilità del sistema informativo; del processo di reporting gestionale; dei giudizi formulati in passato dagli organi di controllo in ordine alla adeguatezza del sistema amministrativo-contabile ed alla affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, nonché alla adeguatezza della struttura organizzativa della Società ed al rispetto dei principi di corretta gestione; del giudizio senza rilievi espresso dal collegio sindacale, cui è anche affidata la revisione legale, in relazione ai bilanci consuntivi; del fatto che il collegio sindacale, cui è anche affidata la revisione legale, nell'espletamento della propria attività ha proceduto alle consuete verifiche a campione delle poste di bilancio".

Ciò posto, ha rilevato che i "multipli EV/EBITDA (individuati dal dott. Per_2 n 10X per il settore *Advertising* ed in 2.71X per il settore *Entertainment*) sono "pressochè in linea con le ricerche autonome effettuate dallo scrivente", di cui ha riportato uno stralcio;

Dopo aver esaminato nel dettaglio i multipli utilizzati dal dott. [REDACTED] per il cui esame si rinvia a pag. 24 della relazione dell'ausiliario, ha evidenziato che non pare avere trattato eventuali verifiche su possibili rischi, criticità, contenziosi in essere e relativi al ramo d'azienda [REDACTED] e di non ritenere l'ipotesi liquidatoria supportata adeguatamente: in particolare in quanto non è spiegato sulla base di quale elemento l' [REDACTED], in ipotesi liquidatoria, possa ridursi ad € 300.000/350.000 (avuto anche riguardo del fatto che il Dott. [REDACTED] nel proprio elaborato, si evidenzia un EBITDA di € 1,2 milioni al 31 agosto 2025 e quindi già riferito a 2/3 dell'esercizio 2025).

Alla luce delle citate criticità della perizia depositata con il ricorso, l'ausiliario ha ritenuto ragionevole, affiancare, al *metodo dei multipli EV/EBITDA* (con tale metodo, applicato dal Dott. [REDACTED] la stima viene attribuita da parte del mercato sulla base di valutazioni assegnate ad aziende confrontabili e omogenee, esprimendo, tuttavia, un'"indicazione di valore" di prima approssimazione), un metodo slegato dalle ipotesi reddituali del ramo d'azienda.

Appare rilevante riportare le considerazioni del dott. [REDACTED] secondo cui "Dottrina e prassi sono tendenzialmente concordi nell'affermare che le metodologie più frequentemente adottate nella valutazione di rami d'azienda (metodo patrimoniale, metodo reddituale, metodo misto patrimoniale - reddituale, metodo finanziario o metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa, metodi empirici) possono essere

classificate, in funzione della loro capacità teorica di giungere ad una corretta valutazione dell'azienda, in una sorta di "graduatoria" che vede al primo posto il metodo finanziario, al secondo quello reddituale, al terzo quello misto patrimoniale/reddituale ed all'ultimo quello patrimoniale puro".

Nel caso del ramo d'azienda [REDACTED] tuttavia, non sussistono i presupposti per l'applicazione del metodo patrimoniale, in assenza di immobilizzazioni materiali, mentre il reale valore è rappresentato dalla capacità di gestire con affidabilità e stabilità l'elevato numero di ordini acquisibili. Ne ha fatto discendere, la non opportunità di applicare il metodo patrimoniale puro,

Per quanto riguarda, invece, una possibile valutazione di tipo reddituale/finanziario, (ai cui dati paiono già fare affidamento sia l'offerente che il perito) non pare rappresentare a pieno, nel caso di specie, un'opportuna analisi di sensitività ed occorre considerare le criticità riscontrabili nel caso di specie:

- 1) il "ramo Eventi" è un singolo ramo dell'intera azienda di [REDACTED] e qualsiasi valutazione di tipo reddituale/finanziario trova fondamento, allo stato, sui prospetti/schede commessa forniti dalla Società; tali prospetti recepiscono numerose informazioni che allo stato non possano essere validate (si pensi ai costi diretti e soprattutto ai costi indiretti);
- 2) la gestione dei contratti con clienti analizzati (e quindi la loro redditività) parrebbe essere affidata alla capacità delle maestranze nel perseguire un sistema che permetta di acquisire un elevato numero di ordini e nel gestire quotidianamente detto sistema; un metodo reddituale/finanziario, pertanto, deve considerare che un soggetto terzo acquirente debba avere gli stessi requisiti ed affidabilità di [REDACTED]; tale circostanza potrebbe evidenziare delle criticità nella stima con il metodo finanziario / reddituale, dovendo contemplare, nella valutazione aritmetica, una serie di rischi allo stato non sono oggettivamente determinabili;
- 3) i valori esposti nei bilanci d'esercizio depositati, esposti a pag. 27 della relazione ed evidenziati in particolare per gli anni 2020-2021 in concomitanza con la pandemia che ha limitato il settore degli eventi ma con strascichi nel 2022, risultano troppo altalenanti per utilizzare i metodi reddituali e finanziari per la stima del ramo d'azienda in esame. Nel 2023 e 2024 sono stati evidenziati significativi investimenti in progetti non sufficientemente remunerati e nel 2025 un calo del fatturato.

L'ausiliario ha, dunque, rilevato che accanto ai metodi valutativi definiti "*metodi indiretti*" sopra indicati (patrimoniale, reddituale, finanziario), nella prassi professionale e nelle trattative di compravendita di aziende, soprattutto di piccole dimensioni, trovano applicazione i cosiddetti "*metodi diretti*", che fondano il valore tenuto conto di fattori non sempre collegabili ad aspetti patrimoniali, reddituali e finanziari dell'azienda, ma di opinioni collettive diffuse in settori specifici e vari ed alternativi "parametri di riferimento" (tra cui valore dei beni materiali, valutazione della clientela, valutazione

delle autorizzazioni commerciali, valutazioni dei marchi, valutazione del *know how*, ecc.).

Nel caso di specie, tenuto conto della composizione dell'azienda, l'ausiliario ha ritenuto opportuno focalizzarsi sulla "valutazione del capitale umano", ai fini di un'analisi di sensitività. Il cd. "metodo di valutazione del capitale umano" (con il criterio dei "costi di sostituzione"). Con maggiore dettaglio, esclusa l'opportunità di ricorrere a metodi di valutazione patrimoniale o reddituale o finanziari, non significativi per un'analisi di sensitività della realtà aziendale con le caratteristiche del ramo EVENTI, occorre porsi nella prospettiva di un imprenditore potenzialmente interessato ad avviare autonomamente un'attività analoga a quella relativa al ramo Eventi che si trovi a comparare due diverse opzioni: acquisire un complesso aziendale già esistente, già operativo da subito, oppure selezionare, assumere e formale il personale, definire le relative procedure aziendali, creare le relazioni personale e tecniche con fornitori, e quant'altro.

Come detto, ha chiarito che il *metodo di valutazione del capitale umano* fonda la misurazione del valore del capitale economico di un'azienda sul valore intrinseco attribuibile alle conoscenze, alle competenze e alle attitudini intrinseche del personale e delle modalità di organizzazione e gestione del personale medesimo.

Nel caso in esame, secondo l'ausiliario, il capitale umano costituisce il valore dell'azienda medesima, in quanto contribuisce alla creazione del valore e al conseguimento dell'utile.

Utilizzando tale metodo del capitale umano (ricavato dalla formula: valore economico azienda = costo complessivo annuo lavoro * MOLTIPLICATORE), tenuto conto che il costo medio annuo del personale del ramo EVENTI ammonta a complessivi € 1.011.354,48 ed utilizzato quale moltiplicatore 1,3 per le ragioni esposte nell'elaborato dell'ausiliario, ne ha ricavato un valore pari a 1.314.760,82 euro.

Il valore sopra espresso dall'ausiliario è stato dunque individuato quale valore del ramo aziendale in oggetto, in funzione delle competenze e del *know how* maturato dai dipendenti.

In conclusione, l'ausiliario ha ritenuto l'offerta di [REDACTED] per l'acquisto del Ramo Eventi congrua, poiché:

- coerente con il valore determinato dal dott. [REDACTED]
- superiore al valore determinato sulla base della *Sensitivity analysis* effettuata dall'ausiliario;
- a seguito della sollecitazione rivolta al mercato per l'eventuale presentazione di offerte alternative, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse; pertanto, l'offerta precedentemente presentata da [REDACTED] deve ritenersi,

allo stato, congrua e unica rispetto all'interesse del mercato rispetto alle condizioni economiche proposte dall'offerente;

- garantisce continuità operativa e occupazionale;
- concorre a consentire all'istituto di composizione negoziata della crisi di sviluppare il piano di risanamento incrementando la provvista disponibile per i creditori.

1.B Il parere favorevole dell'esperto.

L'esperto, dott. [REDACTED] ha depositato il proprio parere l'11.12.2025, con cui ha anch'egli preliminarmente esaminato l'offerta del ramo d'azienda denominato "Eventi" formulata da [REDACTED], precisando che:

- a) L'Offerta [REDACTED] ha ad oggetto il trasferimento, a favore di [REDACTED], del [REDACTED] comprensivo di:
 - avviamento;
 - contratti di lavoro relativi ai dipendenti dedicati al ramo, dichiarati come meglio individuati nei documenti condivisi tra le parti ma non allegati all'Offerta Ramo Eventi, né altrimenti resi noti all'Esperto (esaminati invece dall'ausiliario);
 - contratti commerciali attivi e ordini in corso di esecuzione (genericamente indicati, anch'essi invece esaminati dall'ausiliario);
 - debiti per TFR maturati in capo ai Dipendenti Trasferiti, pari a circa € 350.000, che verrebbero accollati da [REDACTED] (indicata come CDG);
- b) il pagamento del prezzo di € 3.000.000,00 è così previsto:
 - per euro 2.300.000,00 alla firma dell'atto di cessione ("Data Closing");
 - per euro 700.000,00 entro 12 mesi dalla Data Closing ("Prezzo Differito"). Il pagamento del Prezzo Differito sarà assistito da "opportune garanzie", in allora non specificate e precise poi come già si è detto riferendo della memoria dell'ausiliario, come da documento n. 1 allegato alla memoria 16.12.2025 di *Pt_1*, nonché come da verbale di udienza 12.12.2025;
- c) con l'Offerta [REDACTED] si impegna altresì a stipulare un contratto di servizi con [REDACTED] "per le quote di costo relative a: affitto per la parte di immobile occupata dal Ramo presso la sede di Torino di [REDACTED] e relativi servizi annessi quali pulizie, assistenza IT, parcheggi dedicati nonché magazzino con personale e servizi amministrativi per un importo di euro 360.000 su base annua";
- d) l'Offerta [REDACTED] sospensivamente condizionata a:
 - (a) l'autorizzazione del Tribunale ex art. 22 CCII;
 - (b) l'inserimento dell'operazione nel piano di risanamento definitivo "asseverato dall'Esperto";

- (c) l'approvazione dell'operazione da parte del CdA di [REDACTED] e dei finanziatori dei due bond sustainability linked emessi a fine giugno 2025 da [REDACTED], vale a dire Crédit Agricole, Fin Lombarda e Cassa Depositi e Prestiti;
- (d) l'adempimento delle procedure di consultazione sindacale sindacale ex art. 47 L. 428/1990 e il raggiungimento di accordi sindacali in sede protetta con i Dipendenti Trasferiti;
- (e) l'assenza alla Data Closing di *“eventi o circostanze che compromettano la coerenza economica e giuridica dell'operazione nel contesto di risanamento”*;
- e) l'Offerta Ramo Eventi, originariamente irrevocabile per un periodo di 60 giorni (assumendo data ricezione quella del 9 ottobre 2025 indicata dalla Società, sino al 8 dicembre 2025) è stata prorogata sino al 31/12/2025 (e come già detto nel paragrafo precedente successivamente prorogata sino al 16.12.2026).

L'esperto ha osservato:

- di ritenere sulla base dei documenti allegati al ricorso le componenti il Ramo Eventi risultano solo genericamente individuate (considerazione critica che deve ritenersi superata dalla documentazione chiesta ed esaminata dall'ausiliario);
- di ritenere pacifico che i “contratti commerciali attivi e ordini in corso di esecuzione” potranno essere trasferiti con efficacia dalla Data Closing, restando quindi esclusi dal trasferimento eventuali crediti maturati nell'ambito di detti contratti e ordini in relazione ad attività svolta direttamente da [REDACTED] prima della Data Closing;
- la presenza delle condizioni sospensive sopra riportate che, qualora si verificassero, non comporterebbe pregiudizio per i creditori, considerato che il [REDACTED] imarrebbe in tal caso nel patrimonio della Società, a garanzia del loro soddisfacimento. Ha rilevato di aver già evidenziato nella comunicazione alla Società datata 15/09/2025 (**Allegato 3.2**), la condizione dell'inserimento dell'operazione nel piano di risanamento definitivo “asseverato dall'Esperto”, così come formulata, appare destinata a priori a non verificarsi, considerato che, ove la Società confermasse la volontà di proporre ai creditori un accordo ad efficacia estesa ex art. 61 CCII, non è l'Esperto a dover “asseverare” il piano, quanto piuttosto l'attestatore nominando dalla Società.

Quanto alla verifica della funzionalità dell'operazione rispetto alla continuità aziendale, ha rilevato che, come già indicato nel parere per la conferma delle misure protettive, il [REDACTED] come la società, opera in perdita e tale condizione di non risulta superabile se non attraverso iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa e rischia di determinare la cessazione dell'attività. Per tale ragione la cessione del Ramo consentirebbe di evitare che il [REDACTED] possa “bruciare cassa”, generando perdite e costi ulteriori anche eventualmente *“nelle more”*

dell'eventuale accesso ad uno strumento concorsuale", nonché l'interruzione dell'attività e risulta, pertanto, funzionale alla continuità aziendale.

Sul successivo punto del quesito demandatogli, ha rilevato che la società versa in stato di insolvenza e in data 05/12/2025 gli Advisor della Società hanno trasmesso il Secondo Progetto di Piano, nel quale sono fattorizzati, tra il resto, gli effetti della cessione del [REDACTED] e che tuttavia non è ancora stato presentato ai creditori, non illustra la manovra finanziaria e la proposta di stralcio che si intende formulare ai creditori, non prevede il trattamento per il prestito obbligazionario e non prospetta ai creditori l'alternativo scenario liquidatorio, in particolare valorizzando le eventuali azioni risarcitorie e revocatorie. Ciò rende l'esito del percorso negoziato ancora incerto (non essendo ancora stata trovata la soluzione della crisi e non essendo ancora stata formulata una proposta di accordo ai creditori) e non consente evidentemente all'Esperto di esprimere un parere compiuto in punto alla funzionalità dell'operazione, tenuto conto della soluzione ex art. 23 CCII prospettata e dei valori che si assumono ricavabili dalla cessione, rispetto alla miglior soddisfazione dei creditori (art. 22, co. 1, CCII), anche avuto riguardo all'alternativo scenario liquidatorio e alla coerenza della cessione con la soluzione prospettata ex art. 23 CCII.

Ha tuttavia evidenziato che la cessione [REDACTED] rappresenta, allo stato, l'unica possibilità concreta di realizzo di detto asset aziendale e che l'apertura al mercato realizzata tramite l'intervento dell'ausiliario nominato dal Tribunale potrà consentire di raccogliere eventuali offerte migliorative, che possano massimizzare il ricavato dalla vendita. Pertanto ha ritenuto che la cessione [REDACTED] potrà risultare rispondente agli interessi dei creditori e garantire la massima soddisfazione dei medesimi anche nell'ipotesi di insuccesso del piano di risanamento e di accesso ad una procedura concorsuale giudiziale, a condizione che sia certo l'incasso dell'intero Prezzo e che l'intero Prezzo (prezzo immediatamente versato, prezzo differito) sia depositato su un conto vincolato a favore dei soli creditori.

Con riferimento al secondo Progetto di Piano, ha riportato quanto si legge, alla pagina 26, in particolare l"*"utilizzo della provvista generata dalla cessione dei due rami d'azienda principalmente al fine di raggiungere l'equilibrio finanziario con riferimento al periodo successivo all'accesso alla composizione negoziata"*. Con riferimento alla parte del ricorso in cui [REDACTED] dà atto di voler (e chiede di essere autorizzata versare su un conto escrow l'importo di € 2.000.000, dando atto che l'ulteriore importo di € 300.000,00 sarà utilizzato "per la gran parte" per il "pagamento degli ultimi stipendi ancora di spettanza dei promoter oggetto del ramo di azienda [REDACTED]", ha ritenuto che, al fine di ritenere l'operazione non lesiva dei diritti dei creditori anche nell'ipotesi (oggi non escludibile) di accesso ad una procedura concorsuale in specie liquidazione giudiziale, ha ritenuto necessario che l'intero Prezzo, sia vincolato al pagamento dei creditori e/o destinato al pagamento dei medesimi nel rispetto delle cause legittime di prelazione, così che in caso di insuccesso della composizione e di apertura di una procedura concorsuale, le somme possano essere ripartite secondo legge, rilevando che non si conosce l'esatto inquadramento dei soggetti definiti "promoter".

Quanto alla congruità del prezzo offerto, ha richiamato la perizia prodotta dalla società con il ricorso, la quale individua il valore di mercato del [REDACTED] tra euro 3.000.000 e euro 3.600.000. Ha precisato che la perizia risulta redatta sulla base del Metodo dei Multipli di mercato e, quindi, su un metodo empirico e non analitico, ma normalmente utilizzato (specie come metodo di controllo, al fine di verificare i risultati che derivano dall'applicazione dei metodi analitici, quali il metodo reddituale e il metodo patrimoniale).

Inoltre, ha osservato che sulla base della perizia, il prezzo, pur inferiore a quello originariamente offerto da [REDACTED], risulta quindi congruo, in quanto compreso nel *range* individuato dal perito.

Ha espresso riserve invece quanto alla scarsa chiarezza del criterio utilizzato per la determinazione del valore del Ramo Eventi in ipotesi liquidatoria, considerato che l'art. 87 CCII chiarisce oggi che il valore liquidatorio deve comprendere l'eventuale maggior valore economico realizzabile in sede di liquidazione giudiziale dalla cessione dell'azienda in esercizio. In ogni caso, ha rilevato che è certo che in caso di apertura di una procedura concorsuale verrebbe meno l'Offerta [REDACTED] siccome sospensivamente condizionata a che la cessione venga realizzata nell'ambito della composizione.

In ordine alla verifica dell'idoneità delle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, l'esperto ha dichiarato che [REDACTED] ha dato atto di aver coltivato già prima dell'accesso alla composizione un'interlocuzione con il terzo [REDACTED] finalizzata alla cessione di uno o più rami aziendali e che dopo l'ingresso nella composizione le trattative si sono arrestate senza che [REDACTED] avesse formulato alcuna concreta offerta di acquisto. Pur essendo stati sondati altri soggetti, solo CDG si è dimostrata concretamente interessata e, pertanto, l'unica offerta che [REDACTED] ha potuto ottenere è quella formulata da [REDACTED], che non risulta parte correlata di [REDACTED]. Ne ha dedotto che l'individuazione dell'acquirente, condotta direttamente sul mercato da [REDACTED] risulta effettuata dalla Società previa verifica sul mercato e che, in ogni caso, attraverso le procedure di pubblicità e sondaggio attivate dall'Ausiliario, il Tribunale potrà verificare l'assenza di eventuali soluzioni migliori di mercato.

L'esperto ha concluso che, tenuto conto dell'inesistenza di offerte migliorative all'esito dell'attività svolta dall'Ausiliario, esprimendo parere favorevole in ordine all'istanza di autorizzazione da parte di [REDACTED] alla cessione del Ramo Eventi in favore di CDG per il corrispettivo pattuito nell'Offerta Ramo Eventi (ed alle ulteriori condizioni ivi previste), a condizione che:

- sia riformulata la condizione di cui al punto 5.ii dell'offerta medesima, eliminando il riferimento all'"asseverazione" da parte dell'Esperto, in quanto non prevista e precisando che il trasferimento dei contratti commerciali attivi e degli ordini in corso di esecuzione non prevede il trasferimento dei crediti maturati in relazione ad attività svolta direttamente da [REDACTED] prima della Data Closing e

prevedendo il versamento dell'intero Prezzo alla Data Closing o, in subordine, idonea garanzia fideiussoria a prima richiesta del pagamento del Prezzo *Parte_8*, operante anche in ipotesi di apertura di procedura concorsuale;

- l'intero Prezzo (al netto soltanto di eventuali pagamenti che [REDACTED] dimostrerà eventualmente dovuti per stipendi a favore dei dipendenti [REDACTED] nel rispetto delle cause legittime di prelazione) sia versato su un conto vincolato a favore dei creditori [REDACTED] nelle forme tecniche da stabilirsi con un Notaio da individuarsi a cura di [REDACTED] medesima, che agisca nell'interesse dei creditori.

1.C Udienza, assenza di opposizione alla cessione da parte di creditori e memoria di [REDACTED] del 16.12.2025.

Nel presente procedimento, a fronte delle numerosissime notifiche effettuate dalla ricorrente (cfr. depositi del 9.11.2025 e 11.12.2025 e dichiarazione all'udienza 12.12.2025), risultano costituiti i seguenti creditori:

- [REDACTED] creditore per 11.162,32 euro, che ha premesso di ritenere doverosa la decisione del tribunale di nominare un ausiliario per sollecitare il mercato ed individuare soggetti potenzialmente interessati, quale unica modalità per assicurare che il prezzo di cessione sia il più elevato possibile, auspicando una attenta valutazione della relazione del dott. [REDACTED]. Inoltre, ha sostenuto la necessità di vincolare l'intero corrispettivo a favore della massa dei creditori, in particolare su conto non disponibile per la società debitrice, in attesa della definizione di una soluzione nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione;
- Hollywood Service S.r.l. Mette conto osservare che tale creditore ha proposto istanza per la fissazione di udienza tramite teams, rigettata il 12.12.2025 tenuto conto che *"il presente procedimento in camera di consiglio ex art. 22 CCII vede il coinvolgimento di oltre 450 creditori (destinatari delle notifiche) e che il Tribunale, anche in ragione della richiesta di fissazione di udienza in forma mista pervenuta solo a ridosso dell'udienza, non è in grado di assicurare il collegamento, anche con collegamento video, ad un numero potenzialmente così elevato di soggetti"*. Il creditore ha quindi depositato note di udienza con cui *"nel sostenere l'impostazione del Tribunale espressa in sede di Decreto di fissazione udienza e nomina dell'ausiliario, insiste affinché l'eventuale autorizzazione alla vendita sia concessa soltanto all'esito di una procedura competitiva trasparente ed efficace, che confermi la bontà dell'offerta pervenuta o, auspicabilmente, ne attragga di maggiorative, rimettendosi alla decisione del Tribunale"*;
- " [REDACTED] che con note di udienza 12.12.2025 ha chiesto che il Tribunale ordini l'adozione delle conseguenti misure individuare per la ottimizzazione delle operazioni di cessione di ramo d'azienda richiesto da [REDACTED] nell'interesse del ceto creditorio;

- non è costituito formalmente, ma ha partecipato all'udienza di cui sotto si dirà, l'avv. Giancarlo Biginelli per [REDACTED] e [REDACTED] che ha dichiarato di nulla osservare (cfr. verbale di udienza 12.12.2025).

All'udienza del 12 dicembre 2025 sono comparsi l'esperto dott. *Per_4* con il proprio *advisor* legale avv. Monica Bacin, l'ausiliario dott. [REDACTED], gli amministratori di [REDACTED] e [REDACTED] con i difensori e l'*advisor* dott. Vito Falcetta.

Sono comparsi anche l'avv. [REDACTED] (per errore materiale in alcune parti del verbale indicata come " [REDACTED] ") per il creditore [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] per [REDACTED] e [REDACTED]

I difensori di *Pt_1* hanno dichiarato di aver effettuato nei confronti di tutti i creditori le notifiche e di aver depositato prova delle stesse, precisando che per i soggetti privi di pec si è provveduto alla notifica cartacea e alcune cartoline non sono ancora ritornate, riservandone il deposito non appena perverranno.

Inoltre, la difesa di [REDACTED] ha precisato che:

- in ordine al parere dell'esperto, sulla non asseverazione e sui contratti si concorda;
- è pervenuta dichiarazione di [REDACTED] di proroga della offerta sino al 16.1.2025 e precisazione che l'importo sarà assistito da fideiussione bancaria o deposito fiduciario/escrow) e si è in attesa di concordare la data di stipula entro la prima decina di giorni di gennaio;
- circa il prezzo, si concorda che ciò che arriva venga vincolato in un conto escrow o altro meccanismo, depurato dai pagamenti degli stipendi dei dipendenti (circa 300.000 euro), con assenso rispetto al vincolare al buon esito della composizione (probabilmente un accordo ad efficacia estesa) o in favore di una eventuale liquidazione giudiziale.

Quanto alle condizioni evidenziate a pag. 3 del parere del dott. *Per_1*, la società ha dichiarato che la approvazione da parte dei finanziatori dei bond si verificherà al momento in cui si presenteranno in atto e circa la condizione di cui alla lettera vi art. 5 che nell'atto non verrà inserita tale condizione,

Pt_1 ha concluso per l'accoglimento del ricorso, l'ausiliario e l'esperto hanno richiamato quanto già depositato. L'avv. Biginelli nulla ha osservato e l'avv. Arossa ha richiamato la memoria di costituzione, il cui contenuto è stato sopra illustrato.

Il Giudice ha riservato la decisione.

Infine, con memoria datata 15.12.2025 e depositata il giorno successivo, [REDACTED] ha svolto alcune considerazioni in ordine ai soggetti ritenuti legittimi

all'eventuale reclamo del provvedimento autorizzativo, individuandoli, in quanto procedimento in camera di consiglio, unicamente in chi abbia assunto la qualità di parte in senso formale e sia rimasto soccombente rispetto alla decisione assunta. A sostegno ha argomentato citando la decisione presa dalla Suprema Corte nel caso di un reclamo contro l'omologa di un piano del consumatore ex legge n. 3/2012 (Cass. N. 5157/2025 edita su [REDACTED]). Dall'applicazione di tali principi, stante la mancata opposizione alla cessione ed alla autorizzazione da parte dei creditori, i quali si sono rimessi alle decisioni del tribunale, effettuando invece considerazioni sul vincolo delle somme e sulla necessità di verificare il rispetto del principio di competitività, ha desunto di essere l'unico soggetto legittimato ad eventualmente impugnare il provvedimento conclusivo del presente giudizio, laddove contrario alle domande presentate dalla società ricorrente.

In ogni caso, tenuto conto della validità dell'offerta sino al 16 gennaio 2025, ha chiesto che il provvedimento sia dotato di immediata efficacia ai sensi dell'art. 741 co 2 cpc.

Inoltre, ha effettuato alcune precisazioni in ordine alla parte di prezzo di cessione che chiede di essere autorizzata a prelevare, relativa ai pagamenti di dipendenti e soggetti definiti "promoter". Ha dichiarato che, in seguito a miglior verifica dopo l'udienza del 12 dicembre 2025, è emerso che la maggior parte dei predetti promoter risulta essere alle dipendenze con contratto c.d. "a chiamata" della terza Showlab S.r.l. (P. Iva [REDACTED]), società interamente partecipata da [REDACTED] e subappaltatrice della stessa di parte della commessa Iliad in forza di contratto di subappalto stipulato in relazione al diverso ramo d'azienda [REDACTED] (doc. 12).

Da tali verifiche, si è appurato che, alla data prevista per la cessione del Ramo di [REDACTED], saranno ancora da corrispondersi i seguenti compensi (con il caveat che si tratta di importi indicativi, in quanto redatti alla luce degli esborsi del mese di novembre 2025 come da prospetto allegato come doc. 12):

- a favore dei dipendenti di [REDACTED] addetti al Ramo di [REDACTED] (n. 8 unità) circa € 16.316,00;
- a favore dei promoter di [REDACTED] addetti al Ramo di [REDACTED] con contratto c.d. a chiamata circa € 31.364,71;
- a favore dei dipendenti di Showlab S.r.l. addetti al subappalto predetto circa € 18.914,00;
- a favore dei promoter di Showlab S.r.l. addetti al subappalto predetto con contratto c.d. a chiamata circa € 219.351,36.

Il totale è stato individuato dunque in "€ 285.946,07 circa".

L'autorizzazione ad effettuare tali pagamenti, per la parte relativa al personale assunto da Showlab srl è stata motivata con *"la strumentalità dei pagamenti delle somme predette a favore dei dipendenti e dei promoter tanto di [REDACTED] quanto di Showlab*

S.r.l. ai fini della cessione del Ramo di [REDACTED] e della continuità del contratto con Iliad Italia S.p.A.” e la conformità di un tale pagamento:

- “al disposto dell’art. 1676 c.c. che, come noto, prevede l’azione diretta contro il committente da parte di coloro che hanno prestato attività alle dipendenze dell’appaltatore per l’esecuzione dell’opera o del servizio per conseguire ciò che è loro dovuto, sino a concorrenza con il debito del medesimo committente verso l’appaltatore”;
- al ”disposto dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 in tema di appalto tra privati che, come noto, statuisce una responsabilità solidale tra committente ed appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto per quanto dovuto ai lavoratori, fatta eccezione per le sanzioni civili di cui risponde il solo responsabile dell’inadempimento”.

Inoltre, [REDACTED] ha sostenuto che “gli importi che dovessero essere corrisposti per conto della Showlab S.r.l. verranno evidentemente compensati con il controcredito della medesima società nei confronti di [REDACTED] in forza del subappalto di cui sopra”.

In relazione ai dipendenti di [REDACTED], con la memoria è stato rilevato che le “ulteriori somme ancora dovute dalla Società ai dipendenti oggetto di trasferimento del ramo [REDACTED] Parte 5 pari a n. 8 unità”, sono:

- “circa € 25.000,00 a titolo di importo complessivo stimato a titolo ferie residue e che potrà essere confermato solamente alla data del trasferimento alla cessionaria, ove autorizzata la cessione, prevista con effetto dal 1° gennaio 2026; posto che, atteso il trasferimento della forza lavoro senza soluzione di continuità, le ferie non sono liquidabili né monetizzabili e pertanto il relativo debito, seppur di spettanza di Prodea, potrà essere oggetto di trasferimento in capo alla cessionaria e, una volta a mano a mano godute dai dipendenti trasferiti in capo a quest’ultima, i relativi importi potranno essere oggetto di compensazione sino a concorrenza con il maggior credito della Società nei confronti di [REDACTED] S.r.l. a titolo di saldo del prezzo della cessione del ramo di azienda”;
- “circa € 75.000,00 stimato per TFR, per il quale in sede di accordo individuale con i dipendenti trasferiti la Società provvederà ad acconsentire alla richiesta di anticipo integrale al fine di procedere alla sua erogazione entro la data indicativa del 31 marzo 2026, con esonero della responsabilità solidale della cessionaria in merito, fatta salva la risoluzione dell’accordo individuale medesimo in caso di inadempimento della Società e conseguente reviviscenza della responsabilità solidale in merito della cessionaria che potrà in caso di sua erogazione compensare quanto eventualmente versato a titolo di TFR di spettanza della Società con il maggior credito di [REDACTED] Pt. I nei confronti di [REDACTED] r.l. a titolo di saldo del prezzo della cessione del ramo di azienda”.

A tal proposito ha precisato che ”ove la cessione nei termini precisati dovesse essere autorizzata, è prevista la stipula degli accordi individuali in sede protetta con i dipendenti di [REDACTED] (e ciò a valere anche per quanto riguarda i dipendenti di Showlab

che a fronte della risoluzione del subappalto verranno assunti, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con Showlab S.r.l., da ^{Parte} r.l.) per il 22 dicembre 2025".

2. Autorizzazione alla cessione, misure opportune ed immediata efficacia ex art. 741 co 2 cpc.

Prima di esaminare il caso concreto, devono premettersi le seguenti considerazioni in diritto.

Come è noto, nell'ambito della composizione negoziata, che non riveste carattere di procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 21 CCII, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria della propria impresa, dovendo tuttavia informare l'esperto preventivamente e per iscritto di essere in procinto di compiere un atto di straordinaria amministrazione o dell'esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

L'esperto, ricevuta la notizia, potrà segnalare per iscritto all'imprenditore ed all'organo di controllo di ritenere che l'atto possa pregiudicare i creditori, le trattative o le prospettive di risanamento. In tale evenienza, qualora l'atto venga comunque compiuto, l'imprenditore informa l'esperto che entro 10 giorni può (deve quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori) iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese e lo segnala al tribunale per la revoca delle misure protettive ex art. 19 co 6 CCII.

La cessione di azienda o di un ramo rientra senza dubbio tra gli atti di straordinaria amministrazione e dunque è soggetta alla disciplina dell'art. 21 CCII, potendo l'imprenditore concludere tale atto senza necessità di autorizzazione del tribunale e scegliendo liberamente il proprio contraente, previa informazione dell'esperto.

L'imprenditore può però, come avvenuto nel caso in esame, richiedere al tribunale l'autorizzazione al trasferimento ai sensi dell'art. 22 CCII, al fine di ottenere l'esenzione dagli effetti dell'art. 2560 co 2 CCII (salvo l'art. 2112 cc). L'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 CCII, come stabilito dall'art. 24 CCII determina altresì:

- la conservazione degli effetti, anche qualora successivamente intervengano l'omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, di un concordato preventivo, di un PRO, di un concordato semplificato e sinanche l'apertura della liquidazione giudiziale, della LCA, della AS;
- l'inapplicabilità delle disposizioni sulla bancarotta di cui agli artt. 322 co 3 CCII e 323 CCII;
- dal disposto dell'art. 24 co 3 CCII, si ricava inoltre l'esenzione della cessione dalle azioni revocatorie, ordinaria e non, di cui agli artt. 165 e 166 CCII.

Con maggiore dettaglio, l'art. 22 co 1 lett. d) CCII prevede che nell'ambito della composizione negoziata, l'imprenditore possa chiedere al tribunale, verificati la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori nonché il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, l'autorizzazione a trasferire l'azienda o uno o più suoi rami, senza gli effetti di cui all'art. 2560 co 2 c.c. e fermo l'art. 2112 c.c. La norma prevede per il tribunale la possibilità di dettare le misure opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti.

Il procedimento, ai sensi dell'art. 22 co 2 CCII, si svolge avanti al tribunale competente ai sensi dell'art. 27 CCII che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo ove occorra alla nomina di un ausiliario ex art. 68 cpc, decide in composizione monocratica. E' prevista l'applicazione, nei limiti di compatibilità, degli artt. 737 ss cpc, con la specificazione che il reclamo si propone al tribunale che può assumere informazioni ed acquisire nuovi documenti.

Occorre anche tenere a mente che il decreto dirigenziale 21.3.2023, alla Sezione III, paragrafo 12 prevede che *"se si intende procedere alla cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto avrà cura di far presente all'imprenditore l'utilità e l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell'acquirente in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte compiute in danno ai creditori"* e che all'esperto possa essere richiesto di: individuare quale sia il perimetro dell'azienda, o di rami di essa, ritenuto idoneo per ottenere il miglior realizzo; fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare una data room informativa da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse (con eventuale utilizzo della Piattaforma telematica nazionale); dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (con eventuale utilizzo della Piattaforma); esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e sulle offerte ricevute.

L'esperto deve inoltre ricordare all'imprenditore l'opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte e accompagnate da idonee garanzie e, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale, informando il tribunale se l'acquirente sia una parte correlata dell'imprenditore.

Ciò premesso, si ritiene che il tribunale debba verificare la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori nonché il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente. La maggiore specificazione di tali requisiti sarà dettagliata sotto nell'esaminare il caso concreto.

Quanto alla efficacia temporale del provvedimento autorizzativo ex art. 22 CCII, poiché la norma rinvia agli artt. 737 ss cpc, salvo verifica di compatibilità, può ritenersi che applicabile l'art. 741 cpc, che prevede di norma l'acquisto di efficacia decorsi i termini di cui agli articoli precedenti (per il reclamo) e quando vi sono ragioni di urgenza la possibilità per il giudice di disporre che il decreto abbia efficacia immediata.

Passando ad esaminare il caso concreto, ritiene il tribunale che possa autorizzarsi la cessione del ramo di azienda [REDACTED] a [REDACTED] secondo le condizioni di cui all'offerta prodotta come documento 8 unitamente al ricorso e successiva dichiarazione 11.12.2025 (doc. 1 memoria 16.12.2025), a patto che siano rispettate le misure sotto indicate.

Deve premettersi che [REDACTED] è entrata in composizione negoziata nel maggio 2025 ed ha richiesto la conferma delle misure protettive nonché la concessione di misure cautelari. Con ordinanza 23.6.2025 sono state confermate le misure protettive per la durata di 120 giorni e sono state concesse, con efficacia per tutta la durata della composizione, alcune tra le misure cautelari richieste (doc. 2 di [REDACTED]). La durata delle misure protettive è stata poi prorogata per ulteriori 120 giorni (scadenti il 7.1.2026), con ordinanza 30.10.2025 adottata all'esito di udienza (doc. 5).

Da tali ordinanze di conferma e proroga delle misure protettive emerge che [REDACTED] presenta un indebitamento di circa 25 milioni di euro, di cui 9 milioni verso banche, 8 milioni verso fornitori, 6 milioni verso l'erario e 1,5 milioni verso l'obbligazionista. L'azienda si compone di quattro distinti rami:

1. Ramo c.d. Eventi, avente ad oggetto l'organizzazione di eventi per soggetti terzi;
2. [REDACTED], che gestisce i servizi appaltati dal terzo ILIAD spa;
3. Ramo c.d. Virtual, che si occupa della gestione del bene "virtual set", di proprietà di [REDACTED] e in cui vengono realizzati da terzi produzioni cinematografiche e spot pubblicitari;
4. Ramo c.d. GPS, relativo ad affissioni pubblicitarie negli stabilimenti balneari.

[REDACTED] aveva inizialmente prospettato l'ipotesi della continuità diretta (anche se già all'udienza 10.6.2025 l'esperto aveva precisato che erano in corso valutazioni anche nel senso della continuità indiretta). La società ha poi dato atto di aver riscontrato, nel corso della composizione, un fatturato inferiore a quello indicato nel budget previsionale allegato alla domanda di nomina dell'esperto, redatto sulla base dei dati di periodo degli anni precedenti, ed ha attribuito la causa di tale scostamento all'impatto negativo che ha avuto sui principali clienti l'accesso della società al percorso di composizione negoziata, in particolare rispetto al rating Cerved, che ha fatto sì che alcuni clienti pur continuando a mantenere fiducia nella professionalità e nella qualità dei prodotti offerti, abbiano ritenuto opportuno affidare solo commesse di importi meno rilevanti. [REDACTED], alla luce di tale scostamento, si è attivata per rivedere il

progetto di piano di risanamento, mutando dall'ottica di continuità diretta per tutti i rami, ad un'ipotesi di continuità indiretta, quantomeno per il ramo [REDACTED], con prosecuzione dell'attività per i soli rami GPS e Virtual, quest'ultimo nei termini che si indicheranno (cfr. memoria 24.10.2025).

La società debitrice aveva in sede di proroga delle misure dato atto di non essere riuscita a redigere un piano definitivo e conseguentemente una proposta di pagamento ai creditori con esatta indicazione delle somme offerte agli stessi, occorrendo prima definire plurime operazioni relative ai diversi rami d'azienda, in corso di finalizzazione (allo stato sono state formulate richieste di autorizzazione ex art. 22 CCII per i rami Promotion ed Eventi). Tale situazione non definita permane anche se la società ha indicato genericamente quale strumento prescelto quale esito della composizione negoziata la proposizione di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 CCII, ritenuto lo strumento più idoneo tra quelli indicati dall'art. 23 CCII (pag. 9 della memoria 24.10.2025).

La società aveva già al momento della richiesta di proroga delle misure prospettato la cessione a terzi dei rami [REDACTED] (oggetto di questo procedimento) e *Parte_5* (quest'ultimo oggetto di autonoma istanza di autorizzazione alla cessione del ramo ex art. 22 CCII, autorizzata in data 22.12.2025).

Per ciò che concerne il ramo cosiddetto Promotion, appare opportuno rilevare che con decreto 22.12.2025, il tribunale ha autorizzato, con dichiarazione di l'immediata efficacia del decreto ai sensi dell'art. 741 co 2 cpc, ai sensi dell'art. 22 co 1 lett. d) [REDACTED]

[REDACTED] a trasferire il Ramo ad [REDACTED] .r.l., *“alle condizioni di cui all'offerta allegata sub 8, senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., a condizione del versamento delle somme dovute per tale cessione su un conto intestato a uno o più notai, recante nella denominazione il richiamo alla legge n. 147/2013, con previsione delle seguenti ipotesi di svincolo, anche successivamente alla conclusione della composizione negoziata:*

- *dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, con versamento delle somme sul conto intestato alla procedura di liquidazione giudiziale entro 30 giorni dalla richiesta del curatore e comunque entro 90 giorni dalla notizia della apertura della liquidazione giudiziale;*
- *omologa di uno strumento di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, previo nulla osta allo svincolo da parte dell'esperto, entro 90 giorni dall'omologa;*
- *somme dovute ai dipendenti di [REDACTED] alla data della cessione, nei limiti di euro 285.000,00, sottoposte per nulla osta o eventuali rilievi all'esperto, entro 90 giorni dalla cessione”.*

Per il ramo c.d. Virtual set, [REDACTED] ha prospettato in sede di proroga delle misure protettive uno scenario diverso e più complesso rispetto alla cessione. Al riguardo, è stata depositata una manifestazione di interesse (condizionata all'ottenimento di autorizzazione ex art. 22 CC) allo sviluppo dell'operazione che si descriverà,

trasmessa da Jay srl il 10.10.2025 ed integrata il 22.10.2025 (doc. 1 allegato alla memoria 24.10.2025, denominato "LOI-Jay Prodea", e doc. 3). Jay srl ha premesso di avere in previsione la capitalizzazione da parte del fondo di investimenti Euromed Capital (doc. 1 allegato alla memoria 24.10.2025, denominato LOI-EUROMED") e di prevedere una complessiva operazione costituita da due componenti:

- parte di operazione A, che prevede la formalizzazione di un contratto di partnership tra [REDACTED] e Jay, che prevede in capo a Jay il reperimento dei fondi per la realizzazione del progetto Augusto e la realizzazione delle infrastrutture, in capo a [REDACTED] la cooperazione e la definizione del progetto, tra cui la concessione della licenza d'uso del proprio know how;
- parte dell'operazione B, che prevede la costituzione da parte di [REDACTED] di una nuova società (Newco), dalla stessa partecipata al 100%, nella quale sarà conferito il virtual set di proprietà di [REDACTED] in Torino, strada della Manta 24, e la successiva acquisizione di partecipazioni di tale società di neo costituzione da parte di Jay. Il valore complessivo delle partecipazioni della Newco a seguito del conferimento nella medesima del virtual set, è stato indicato in 5 milioni di euro, di cui tre milioni di euro indicati come prezzo di cessione della partecipazione nella newco in relazione al 60% del capitale sociale e due milioni per la restante parte.

Quanto al ramo GPS (affissioni), [REDACTED] ne ha prospettato la continuità diretta.

Il progetto di risanamento delineato in sede di richiesta di proroga delle misure protettive appare ancora attuale (continuità diretta del ramo GPS, cessione dei rami [REDACTED] e del conferimento del ramo Virtual in una newco, di cui si prospetta la cessione di partecipazioni nell'ambito del più ampio progetto "Augusto").

Ciò premesso, alla luce della documentazione in atti e tenuto conto del parere dell'esperto nonché del contenuto della relazione dell'ausiliario si ritengono integrati i requisiti per autorizzare ex art. 22 co 1 lett. d) CCII il trasferimento del ramo [REDACTED] a [REDACTED] alle condizioni di cui all'offerta allegata sub 8, nonché di cui alla dichiarazione 11.12.2025 in relazione alla validità dell'offerta ed alle garanzie che dovranno assistere la cessione e con l'eliminazione della condizione 5.2, in quanto l'autorizzazione ex art. 22 CCII comporta gli effetti di cui sopra e non è prevista una "asseverazione" da parte dell'Esperto nell'ambito della composizione negoziata.

Tale cessione appare funzionale rispetto alla continuità aziendale sia sotto il profilo della continuità indiretta del ramo, sia sotto il profilo della continuità diretta di [REDACTED] per la parte non oggetto di cessione. Occorre tener conto che, come rilevato dall'esperto nel proprio parere alle pagg. 7-8, [REDACTED] sta operando in perdita e sotto il profilo finanziario anche il ramo Eventi drena risorse, come evidenziato dal prospetto dei flussi (doc. 6 di [REDACTED]). La cessione del ramo [REDACTED] consente di non cessare l'attività del ramo, che continuerà con [REDACTED], mentre la mancata alienazione del ramo avrebbe come conseguenza per [REDACTED] di bruciare

cassa e generare perdite e costi ulteriori anche nelle more dell'accesso ad un eventuale futuro strumento concorsuale.

La cessione è infatti funzionale anche alla migliore soddisfazione dei creditori in quanto consente, per un verso, di stoppare le perdite legate al ramo Eventi e, sotto altro profilo, di acquisire attivo a titolo di prezzo che, vincolato agli eventi di sotto indicati, appare messo al riparo da esecuzioni individuali o pagamenti preferenziali o comunque a pagamenti volti a sorreggere gli altri rami.

Il prezzo della cessione sopra individuato può ritenersi congruo tenuto conto del contenuto della perizia depositata (doc. 9 di [REDACTED]), che ne ha stimato il valore di mercato in un range tra 3 milioni di euro e 3,6 milioni di euro, con un valore medio di 3,3 milioni di euro pari all'importo offerto a titolo di prezzo, con risultato ritenuto condivisibile anche dall'ausiliario nominato dal tribunale, dott. [REDACTED], il quale ha affiancato al metodo utilizzato dal perito (*metodo dei multipli EV/EBITDA*) anche ulteriore metodo di valutazione (metodo del capitale umano), dal quale ne ha ricavato un valore sensibilmente inferiore a quanto offerto.

Mette conto osservare che l'esperto nel proprio parere appare condividere l'utilizzo del Metodo dei Multipli di mercato, basato come si è detto, su un metodo empirico e non analitico, ma definito normalmente utilizzato (specie come metodo di controllo, al fine di verificare i risultati che derivano dall'applicazione dei metodi analitici, quali il metodo reddituale e il metodo patrimoniale), non formulando rilievi circa la congruità del prezzo. Ha invece rilevato di non aver potuto esaminare nel dettaglio le componenti il Ramo Eventi, ma tale criticità deve ritenersi superata dalla documentazione chiesta ed esaminata dall'ausiliario.

Inoltre, la congruità del prezzo è riscontrata dalla assenza di interessamenti e di offerte migliorative da parte di altri soggetti all'esito dell'attività effettuata dall'ausiliario. In relazione a tale aspetto, come rilevato con il provvedimento 24.11.2025 di nomina dell'ausiliario, l'attività effettuata prima del ricorso ex art. 22 co 1 lett.d) CCII non appariva sufficiente al fine di ritenere efficacemente svolto il sondaggio del mercato, pertanto è stato nominato l'ausiliario dott. [REDACTED] per provvedere, verificata la congruità del prezzo offerto, a porre in essere le iniziative opportune al fine di rispettare il criterio della competitività, non essendo sufficiente una mera stima per il rispetto di principio di competitività.

L'ausiliario, come sopra riportato, ha predisposto una data room con la documentazione relativa al ramo ed ha pubblicato sul "Sole24 ore", "Mi Tomorrow" e sul PVP, il 27.11.2025, un invito a manifestare interesse per l'acquisto entro il 10.12.2025, senza che sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

All'esito della attività svolta dall'ausiliario, può ritenersi rispettato il principio di competitività che può declinarsi come insieme di attività svolte prima di individuare l'offerente ma anche, come nel caso in esame, come sollecitazione al mercato posta in essere dopo l'individuazione di un'offerta. Deve condividersi, infatti, l'affermazione

della giurisprudenza secondo cui “*la norma non meglio specifica quale sia il contenuto del principio di competitività ma può ritenersi che (allo scopo di evitare cessioni propriamente di comodo in un contesto asfittico o piegato ad un uso distorto dell’istituto) il tribunale possa verificare l’esistenza di eventuali soluzioni migliori di mercato anche mediante modalità che possano essere conformate e flessibili rispetto alle diverse circostanze del caso concreto ma che senz’altro devono essere compatibili con le esigenze di celerità e urgenza che caratterizzano questa fase*” (Tribunale Milano 1.2.2024, inedita e richiamata da Tribunale Milano 6.4.2025, est. Pipicelli, edita su [REDACTED] legale). “*La congruità del prezzo di cessione va poi verificata attraverso le reazioni del mercato che va sondato. La norma a tale riguardo non impone forme specifiche ma impone di valutare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. La libertà delle forme consente di parametrarle alla specificità del caso concreto e allo specifico settore di riferimento cui inerisce il compendio aziendale; sotto tale profilo possono acquisire specifica significatività ai fini della verifica dell’effettività della sollecitazione del mercato anche pubblicità “mirate” allo specifico settore in cui opera l’azienda attraverso il contatto diretto dei principali competitors nel settore.*” (nel caso di specie *la congruità del prezzo era stata confermata dal mancato riscontro del mercato nonostante la trasparente pubblicazione di un avviso di vendita su Il Sole 24Ore e la sollecitazione diretta dei principali competitors sul mercato di riferimento*)” (Tribunale di Milano, est. Agnese, 12.8. 2023, in Diritto della Crisi).

Nel descritto quadro di libertà delle forme, è stato osservato che quando come nel caso di specie vi sia un’offerta di acquisto da parte di un soggetto individuato, può prendersi come riferimento l’art. 25 septies CCII, relativo alla liquidazione dei beni nel concordato semplificato, che stabilisce che la competitività sia limitata alla verifica da parte del liquidatore della assenza di soluzioni migliori sul mercato, così riscontrando la congruità dell’offerta (Tribunale Ferrara 9.6.2025, edita su [REDACTED] legale).

L’applicazione dei principi citati al caso di specie consente di ritenere, all’esito del sondaggio del mercato effettuato dall’ausiliario, il rispetto del principio di competitività nella sua forma definita da taluni “liquida”, prescritta dall’art. 22 CCII.

Mette conto rilevare che appare irrilevante ai fini della autorizzazione, in assenza di altri soggetti interessati, la scarsa comprensibilità della inferiore valorizzazione del ramo in ipotesi di liquidazione giudiziale, rilevata da esperto ed ausiliario, posto che il ricavato dalla cessione del ramo durante la composizione comporta la maggior valorizzazione possibile dell’asset e dunque la migliore soddisfazione dei creditori.

Il versamento del prezzo risulta garantito, alla luce delle condizioni dell’offerta come integrata in data 11.12.2025, in quanto i 700.000 euro non versati alla data della cessione si indicano come garantiti da fideiussione bancaria o deposito fiduciario/escrow agreement.

Inoltre, nella fattispecie in esame, la cessione del ramo *Pt_2* appare coerente con la attuale prospettazione di risoluzione della composizione, non puntualmente identificata nei suoi elementi fondamentali ma prospettata come proposizione di accordi ad efficacia estesa. La vendita del ramo facendo confluire le somme su un conto vincolato agli eventi che si indicheranno consente di farla ritenere coerente con la prospettazione di accordi o di altre soluzioni ex art. 23 CCII nonché, nell'ipotesi in cui tali soluzioni di cui all'art. 23 CCII non dovessero andare a buon fine, compatibile con una eventuale dichiarazione di liquidazione giudiziale. Si ritiene infatti, quale misura opportuna dettata ex art. 22 co 1 lett d) CCII, che le somme derivanti dalla cessione a qualsiasi titolo debbano essere versate su un conto vincolato e possano essere svincolate solo al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ipotesi in cui il Notaio dovrà provvedere a versare le somme sul conto intestato alla procedura di liquidazione giudiziale entro 30 giorni dalla richiesta del curatore e comunque entro 90 giorni dalla notizia della apertura della liquidazione giudiziale;
- omologa di uno strumento di risoluzione della crisi e dell'insolvenza. Nel caso di specie, non essendo allo stato delineato con sufficiente certezza lo strumento prescelto, il Notaio dovrà richiedere all'esperto, che opererà in regime di *prorogatio*, un nulla osta allo svincolo e l'esperto dovrà valutare la sussistenza delle condizioni, in particolare in ipotesi di impugnazione dell'omologa, in ordine alla manifesta fondatezza o manifesta implausibilità dei motivi di impugnazione. Anche in tal caso occorre fissare un termine per il pagamento che può individuarsi in 90 giorni dall'omologa;

Mette conto precisare che il meccanismo sopra delineato appare compatibile con il dettato dell'art. 22 co 1 bis CCII, che prevede che l'attuazione del provvedimento di autorizzazione possa avvenire anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dal tribunale. Nella fattispecie l'attuazione, sotto il profilo dello svincolo delle somme ricevute, potrebbe essere successiva alla composizione.

Nell'ambito delle misure opportune, deve individuarsi il conto su cui versare le somme in un conto ex legge n. 147/2013 art. 1 co 63 e ss, come modificato dalla legge n. 124/2017, c.d. conto escrow. Tale norma prevede che il Notaio sia tenuto a versare su un conto corrente dedicato *“ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e die valori di cui alla legge 22 gennaio 1934 n. 64”* (art. 1 co 63 lettera b). Tali somme costituiscono patrimonio separato, sono escluse dalla successione del notaio, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse (co 64). Il notaio, nella citata ipotesi b), può disporre delle somme solo per gli specifici impieghi per i quali sono state depositate, mentendo di ciò idonea documentazione.

Appare preferibile l'indicazione della lettera b) di cui al citato co 63 l. cit. in quanto la diversa ipotesi di cui alla lettera c), specificamente prevista per il prezzo dovuto in

ipotesi di trasferimento di immobili o aziende, non essendo prevista tale ipotesi normativa per fattispecie quali quella in esame, prevede quale condizione per lo svincolo la verifica dell'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto (cfr. studio n. 419/2017/C Consiglio Nazionale del Notariato pag.5). Nel caso in esame, al cessare della operatività delle misure protettive (7 gennaio 2026), un creditore legittimamente potrebbe ad esempio iscrivere ipoteca giudiziale, così paralizzando lo svincolo, così che l'ipotesi c) appare inidonea alla tutela degli interessi in gioco.

La soluzione sopra identificata consente inoltre di neutralizzare, al momento della cessazione di efficacia delle misure protettive, la possibilità che taluno dei creditori agisca, come *free rider*, aggredendo il ricavato della cessione qualora versato su un conto intestato alla società (in particolare tenuto conto della imminente scadenza prevista per il 7.1.2025 delle misure protettive, già prorogate) e ne consente invece la distribuzione solo all'esito di una soluzione che coinvolga tutti i creditori e che preveda la soddisfazione degli stessi in conformità alle regole distributive dello strumento prescelto. Parimenti, far confluire le somme su un conto meramente intestato al notaio non porrebbe i creditori al riparo dalla circostanza, seppure remota, di eventuali azioni esecutive dei terzi creditori del notaio.

Il conto, avente le caratteristiche sopra citate (legge n. 147/2013 art. 1 co 63 lettera b), realizza invece una deroga legislativamente prevista all'art. 2740 cc e consente di tutelare i creditori di [REDACTED] nel loro complesso e la *par condicio* tra essi, ponendo in essere una segregazione patrimoniale che, in quanto volta a tutelare il concorso dei creditori dell'impresa in ipotesi di crisi/insolvenza non irreversibile, si ritiene volta a perseguire un interesse meritevole di tutela.

A fronte di tali vantaggi, deve evidenziarsi che gli interessi maturati sono vincolati dal comma 67 della norma citata al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.

Il conto intestato al notaio (o ai più notai qualora riuniti in associazione), dovrà espressamente riportare nella denominazione il richiamo alla legge n. 147/2013 così da rendere facilmente identificabile lo stesso come conto dedicato (cfr. studio n. 419/2017/C Consiglio Nazionale del Notariato pag.8) ed il notaio dovrà indicare il deposito delle somme, nonché di svincolo, nel registro somme e valori di cui alla legge n. 64/1934. [REDACTED] ed il Notaio dovranno stipulare un contratto di mandato e deposito che recepisca le ipotesi di svincolo sopra indicate dal tribunale e le tempistiche sopra indicate.

Occorre esaminare l'istanza di [REDACTED] di poter versare sul conto c.d. escrow solamente 2 milioni a fronte dei 2.300.000 euro versati al momento della cessione e poter utilizzare circa 300.000 euro per il pagamento, meglio precisato nella memoria 16.12.2025, delle voci seguenti:

- a favore dei dipendenti di [REDACTED] addetti al Ramo di [REDACTED] (n. 8 unità) circa € 16.316,00;
- a favore dei promoter di [REDACTED] addetti al Ramo di [REDACTED] con contratto c.d. a chiamata circa € 31.364,71;
- a favore dei dipendenti di Showlab S.r.l. addetti al subappalto predetto circa € 18.914,00;
- a favore dei promoter di Showlab S.r.l. addetti al subappalto predetto con contratto c.d. a chiamata circa € 219.351,36.

Il totale è stato individuato dunque in “€ 285.946,07 circa”.

Come già rilevato nel decreto 22.12.2025 di autorizzazione ex art. 22 CCII alla cessione del ramo [REDACTED], tale richiesta, posto che il tribunale non ha uno specifico potere di autorizzare pagamenti, può essere esaminata solo con riferimento alla predisposizione delle misure opportune e dunque di quali somme debbano essere versate sul conto vincolato in esame o delle ipotesi di svincolo.

Con riferimento alle somme dovute da [REDACTED] ai propri dipendenti, si tratta di pagamenti che non paiono alterare l'ordine legittimo delle cause di prelazione, tenuto conto dell'alto grado di privilegio, mentre con riferimento alle somme dovute da Showlab (subappaltatrice di [REDACTED]) ai propri dipendenti, pur avendo prospettato [REDACTED] una responsabilità solidale, non può non rilevarsi che il contratto prevede il pagamento dei lavoratori a carico della subappaltatrice (doc. 11) e [REDACTED] ha dato atto dello svolgimento di accordi in sede protetta per la rinuncia da parte dei dipendenti di Showlab alla responsabilità solidale nei confronti di [REDACTED] (come da condizione VI dell'offerta relativa al ramo [REDACTED] ad [REDACTED], così che pagamenti a dipendenti di Showlab con il ricavato del ramo sarebbero in contrasto con tale prospettazione. Inoltre, non appare sufficiente l'argomentazione di [REDACTED] che le somme pagate ai dipendenti di Showlab sarebbero compensate con quanto dovuto da [REDACTED] a Showlab (si immagina per interruzione del contratto, come previsto tra le condizioni di cessione ad [REDACTED] in assenza, tra il resto, di prova e liquidità di tale somma, e che genererebbe un credito per cui non vi è alcuna certezza che sarebbe pagato e dunque di non alterazione della *par condicio*.

Appare maggiormente tutelante che le somme dovute ai dipendenti di [REDACTED] siano comunque integralmente versate sul conto e quindi necessario prevedere una ulteriore ipotesi di svincolo delle somme:

- somme dovute ai dipendenti di [REDACTED] alla data della cessione, nei limiti di euro 285.000, sottoposte per nulla osta o eventuali rilievi all'esperto, entro 90 giorni dalla cessione.

Mette conto precisare che tali somme potranno essere svincolate una sola volta da quanto giacente sul conto escrow, a prescindere dalla circostanza che la provvista derivi dalla cessione del ramo Promotion o Eventi, per evitare duplicazione. Quanto

alle “ulteriori somme ancora dovute dalla Società () ai dipendenti oggetto di trasferimento del ramo Promotion pari a n. 8 unità”, nella memoria 16.12.2025 come si è detto si è dato atto che:

- “circa € 25.000,00 a titolo di importo complessivo stimato a titolo ferie residue e che potrà essere confermato solamente alla data del trasferimento alla cessionaria, ove autorizzata la cessione, prevista con effetto dal 1° gennaio 2026; posto che, atteso il trasferimento della forza lavoro senza soluzione di continuità, le ferie non sono liquidabili né monetizzabili e pertanto il relativo debito, seppur di spettanza di Prodea, potrà essere oggetto di trasferimento in capo alla cessionaria e, una volta a mano a mano godute dai dipendenti trasferiti in capo a quest’ultima, i relativi importi potranno essere oggetto di compensazione sino a concorrenza con il maggior credito della Società nei confronti di [REDACTED] S.r.l. a titolo di saldo del prezzo della cessione del ramo di azienda”;
- “circa € 75.000,00 stimato per TFR, per il quale in sede di accordo individuale con i dipendenti trasferiti la Società provvederà ad acconsentire alla richiesta di anticipo integrale al fine di procedere alla sua erogazione entro la data indicativa del 31 marzo 2026, con esonero della responsabilità solidale della cessionaria in merito, fatta salva la risoluzione dell’accordo individuale medesimo in caso di inadempimento della Società e conseguente reviviscenza della responsabilità solidale in merito della cessionaria che potrà in caso di sua erogazione compensare quanto eventualmente versato a titolo di TFR di spettanza della Società con il maggior credito di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] .r.l. a titolo di saldo del prezzo della cessione del ramo di azienda”.

Rispetto a tali indicazioni deve chiarirsi che l’autorizzazione ex art. 22 co 1 lett.d) CCII fa salvo l’art. 2112 c.c., il quale prevede la solidarietà di cedente e cessionario per i debiti dei lavoratori, dunque la presente autorizzazione non può avere alcun impatto su tale previsione di legge, salvi eventuali accordi in sede protetta.

Infine, può accogliersi l’istanza di disporre l’immediata efficacia del decreto ex art. 741 co 2 cpc. A prescindere dalla individuazione di chi possano essere i soggetti legittimati al reclamo, che non può competere a questo giudice, deve considerarsi che, nel quadro di assenza di opposizioni alla cessione da parte dei creditori, sussiste urgenza di addivenire alle cessione in quanto l’offerta è irrevocabile sino al 16.1.2026 e, tenuto conto anche del periodo festivo, un’eventuale opposizione, a prescindere dall’eventuale difetto di legittimazione degli opposenti, come prospettato da [REDACTED], non consentirebbe di evitare il rischio di far saltare il termine di efficacia dell’offerta.

3. Spese di lite.

Nel caso in esame, i creditori non si sono opposti alla cessione e, al più, hanno formulato osservazioni unicamente in ordine al vincolo del prezzo e all’accessoria istanza di autorizzazione ad utilizzarne parte per i pagamenti sopra indicati. Ciò unitamente alla complessità delle questioni ed alla novità delle stesse, comporta la integrale compensazione delle spese legali per questo procedimento.

PQM

Autorizza ai sensi dell'art. 22 co 1 lett. d) CCII [REDACTED] a trasferire il [REDACTED] a [REDACTED], alle condizioni di cui all'offerta allegata sub 8 e dichiarazione 11.12.2025 (doc. 11 di [REDACTED]), senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., a condizione del versamento delle somme dovute per tale cessione su un conto intestato a uno o più notai, recante nella denominazione il richiamo alla legge n. 147/2013, con previsione delle seguenti ipotesi di svincolo, anche successivamente alla conclusione della composizione negoziata:

- dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, con versamento delle somme sul conto intestato alla procedura di liquidazione giudiziale entro 30 giorni dalla richiesta del curatore e comunque entro 90 giorni dalla notizia della apertura della liquidazione giudiziale;
- omologa di uno strumento di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, previo nulla osta allo svincolo da parte dell'esperto, entro 90 giorni dall'omologa;
- somme dovute ai dipendenti di [REDACTED] alla data della cessione, nei limiti di euro 285.000,00, sottoposte per nulla osta o eventuali rilievi all'esperto, entro 90 giorni dalla cessione.

dichiara l'immediata efficacia ai sensi dell'art. 741 co 2 cpc;

compensa integralmente le spese del giudizio.

Torino, 27.12.2025

Il Giudice

(Carlotta Pittaluga)